

PROGETTO DI LEGGE N. 0124

di iniziativa dei Consiglieri regionali:

Fermi, Bianchi, Pedrazzini, Altitonante, Romeo, Rolfi, Colla, Sala

**“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31
"Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale"
concernenti la viabilità agro-silvo-pastorale”.**

PRESENTATO IL 05/12/2013

ASSEGNATO IN DATA : 10/12/2013

ALLA COMMISSIONE REFERENTE VIII

PROGETTO DI LEGGE

Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 5 dicembre 2008, N. n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” concernenti la viabilità agro-silvo-pastorale.

La Federazione Motociclistica Italiana - FMI, in rappresentanza di un folto numero di motociclisti che si dedicano al fuoristrada, da tempo segnala la necessità di introdurre nell'ordinamento regionale apposite disposizioni atte a consentire l'organizzazione di manifestazioni su aree boscate con mezzi motorizzati (moto da enduro, trial, quad, ecc.), nonché a individuare percorsi o aree su cui poter transitare con mezzi a motore.

Dichiarare che il “fuoristrada” sia una legittima attività ricreativa e sportiva sembra una affermazione ovvia e superflua per chi vive nell'ambiente dell'utenza motociclistica. Viceversa, così non è per una minoritaria corrente di pensiero che considera la circolazione motorizzata su percorsi a fondo naturale una pratica “intrinsecamente negativa”, in quanto, a fronte di un significativo impatto ambientale, non vi sarebbe alcun interesse “meritevole di tutela”.

Dovendo quindi affrontare in maniera quanto più possibile organica il tema del fuoristrada, pare opportuno ribadire che l'attività fuoristradistica può vantare storia e tradizioni tali da non poter non essere considerata di diffusa valenza ricreativa e sportiva e, pertanto, non deve essere discriminata rispetto ad altre attività pure esse dotate di impatto ambientale.

Ciò premesso, appare evidente che l'attività fuoristradistica debba essere regolamentata”, ma non essere aprioristicamente “vietata”, senza ledere fondamentali principi di libertà individuale.

La soluzione del problema attuale si può quindi ricercare in apposite forme di regolamentazione che distribuiscano l'uso del territorio tra le varie esigenze in modo da rispettarne i diversi gradi di importanza e rilevanza sociale e di garantire a tutte un minimo ambito di praticabilità.

In tale ottica si muove il presente Progetto di Legge. Secondo l'attuale formulazione dell'articolo 59, commi 3 e 4, della legge 31/2008, le competizioni nei boschi, nei pascoli, sui sentieri, sulle mulattiere sono vietate. Solo sulle strade agro-silvo-pastorali il Comune, con proprio regolamento, può prevedere la possibilità di rilasciare l'autorizzazione per competizioni motorizzate, previo parere dell'Ente forestale. Occorre, pertanto, rivedere la legge 31/2008, riconoscendo che le attività motoristiche portano reddito in aree depresse, quali quelle di montagna, ma che solo normandole è possibile tutelare l'ambiente forestale in cui le stesse si svolgono. Il presente Progetto di legge mira quindi a superare i divieti della attuale normativa regionale introducendo una serie di deroghe che, compatibilmente con le esigenze di tutela del patrimonio forestale, possano consentire l'autorizzazione temporanea di manifestazioni che prevedano il transito di mezzi a motore, fatto salvo il parere preventivo degli enti interessati, tra cui i Comuni, gli Enti parco e le Comunità Montane.

Articolo 1

1. Alla Legge Regionale 5 dicembre 2008, N. n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) *il comma 3 dell'articolo 59 è sostituito dal seguente:*

“3. Sulle strade agro-silvo-pastorali è vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio e di quelli autorizzati in base al regolamento comunale di cui al comma 1.”

b) *il comma 4 dell'articolo 59 è sostituito dal seguente:*

“4. E' altresì vietato il transito dei mezzi motorizzati nei boschi, nei pascoli, sulle mulattiere e sui sentieri, ad eccezione dei mezzi di servizio e di quelli autorizzati dalla Regione per la circolazione sulle proprie aree demaniali.”

c) *dopo il comma 4 dell'articolo 59 sono aggiunti i seguenti:*

“4.bis In deroga ai divieti di cui ai commi 3 e 4, con il regolamento di cui all'articolo 50, comma 4, compatibilmente con le esigenze di tutela del patrimonio forestale, sono definite le modalità e le procedure con cui gli enti proprietari, per il territorio di rispettiva competenza, possono individuare manifestazioni, percorsi, o aree per i quali autorizzare il transito temporaneo di mezzi a motore. Nel caso in cui il territorio interessato dall'autorizzazione sia ricompreso in una area protetta regionale, gli enti gestori di queste ultime sono tenute ad esprimere un parere preventivo.
4.ter Qualora l'autorizzazione di cui al comma 4.bis coinvolga il territorio di due o più Comuni, l'autorizzazione deve essere richiesta al Comune avente il maggior numero di abitanti e deve essere rilasciata, previo parere degli altri Comuni ed enti interessati, entro trenta giorni dalla richiesta.”
